

Direzione Regionale Toscana Umbria Servizi Tecnici

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, ALLA DIREZIONE LAVORI, AL COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA, OLTRE ALLE INDAGINI PRELIMINARI PER L'INTERVENTO DI COMPLETA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DEMANIALE SITO IN FIRENZE, DENOMINATO PALAZZO BUONTALENTI. DA METTERE Α DISPOSIZIONE **DELL'ISTITUTO** UNIVERSITARIO EUROPEO QUALE SEDE DELLA EUI SCHOOL OF TRANSNATIONAL GOVERNANCE, DA ESEGUIRSI CON METODI MODELLAZIONE E GESTIONE INFORMATIVA E CON L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE, CONFORMI AL D.M AMBIENTE TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 11/10/2017.

FAQ - AGGIORNATE AL 09/03/2021

Con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute da parte di alcuni operatori in merito alla procedura in oggetto, questa Stazione Appaltante, ritenendo le relative risposte di interesse comune, pubblica a beneficio di tutti gli interessati le delucidazioni fornite.

FAQ 1.

Domanda: Si richiede quale debba ritenersi la prestazione principale **Risposta:** Per la prestazione principale occorre fare riferimento al punto 3. OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO del Disciplinare di gara, pag. 10 del medesimo documento.

FAQ 2.

Domanda: Gent.mi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, si chiede conferma che possano partecipare alla procedura, come mandanti di costituendo raggruppamento temporaneo, le società costituite da soggetti

con qualifica di restauratore di beni culturali abilitati all'esercizio della professione ai sensi della vigente normativa. Ringraziando anticipatamente, porgiamo Cordiali Saluti.

Risposta: in riferimento al quesito proposto si conferma che nell'ambito della procedura di gara di cui trattasi la prestazione secondaria, identificata nella tabella al par. 3 del disciplinare con le "prestazioni professionali del Restauratore di beni culturali", attiene prestazioni di competenza di soggetti in possesso della qualifica di restauratore abilitato all'esercizio della professione, in ossequio al quadro normativo vigente per i beni culturali e beni mobili e superfici decorate, fermo restando poi, ai fini della struttura operativa minima, che il Professionista Tecnico Restauratore e il Professionista Responsabile della direzione operativa delle opere di restauro siano abilitati all'esercizio della professione negli specifici settori indicati al par. 7.1.

Ciò posto, tenuto conto di quanto previsto dagli artt. 46 comma 1 e 147 comma 6 del D.lgs. 50/2016 nonchè 22 del D.M. 154/2017 (che espressamente richiama le linee guida dell'Autorità nazionale anticorruzione in materia di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria), ai fini della partecipazione alla specifica procedura per l'assunzione dei servizi tecnici di competenza del restauratore - prestatore a tutti gli effetti di servizi di ingegneria e architettura in ossequio al quadro normativo vigente per i beni culturali e beni mobili e superfici decorate, nell'ambito della propria sfera di competenza specialistica - occorre che l'operatore economico chiamato ad assumere la precitata prestazione secondaria rientri nei soggetti di cui all'art. 46 del Codice. In tale contesto, quindi, deve ritersi ammessa la partecipazione di soggetti, singoli, associati ovvero costituiti in forma societaria secondo quanto previsto dall'art. 46 del Codice, che rendano per committenti pubblici e privati servizi di ingegneria e architettura afferenti specificamente al restauro e alla manutenzione di beni mobili e superfici decorate di beni architettonici. Tenuto peraltro conto di quanto previsto dalla disposizione normativa in parola con riferimento agli archeologi (ora ammessi a partecipare quali archeologi professionisti singoli e associati, e le società da essi costituite), si ritiene che una lettura del tutto coerente della prima parte della disposizione (ove vi è il chiaro riferimento ai restauratori di beni culturali), anche alla luce delle specifiche introdotte dal decreto semplificazioni, consenta di ritenere ammissibile la partecipazione di società costituite tra restauratori di beni culturali abilitati, laddove le stesse operino, in linea con il dettato dell'art. 46 del Codice, specificamente sul mercato prestando servizi attinenti alla ingegneria e architettura nell'ambito della propria sfera di competenza specialistica.

L'operatore pertanto dovrà qualificarsi come soggetto di cui art. 46 del D.lgs. 50/2016.

Laddove invece la società in questione non possa essere ascritta entro l'art. 46 resta comunque ferma la possibilità di associare il singolo professionista restauratore abilitato, laddove ciò risulti compatibile con lo Statuto/atto costitutivo della società e lo stesso risulti in possesso dei requisiti di cui al par. 7.1 del disciplinare.

FAQ 3.

Domanda: Spettabile Ente, si chiede se le figure responsabili della progettazione impiantistica possano essere ingegneri laureati in ingegneria energetica, iscritti alla sezione A dell'albo al settore industriale. La figura che vorremmo inserire ha più di 10 anni di esperienza nella progettazione impiantistica di grandi edifici pubblici. Grazie, Cordiali Saluti.

Risposta: I requisiti per la partecipazione alla Struttura Operativa Minima sono quelli previsti dal disciplinare di gara che per la progettazione e direzione operativa impiantistica prevedono per gli ingegneri l'iscrizione alla sezione A settore Ingegneria Civile e Ambientale. Tuttavia, ingegneri iscritti al settore Industriale potranno comunque essere inseriti nel Gruppo di Lavoro previsto dal disciplinare (da tenere distinto comunque dalla struttura operativa minima richiesta ai fini del par. 7.1), avuto riguardo al quale proprio nell'ambito del subcriterio b.4 è previsto che il concorrente illustri le figure professionali e le risorse strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, dando indicazione dei professionisti in eventuale aggiunta a quelli facenti parte della struttura operativa minima. Talché, l'eventuale inserimento nel gruppo di lavoro di detta professionalità potrà quindi essere suscettibile di apprezzamento nell'ambito dell'offerta tecnica, benché ai fini della qualificazione dell'operatore economico sia invece richiesta, per il Responsabile della progettazione impiantistica e il Responsabile della direzione operativa delle opere impiantistiche, l'iscrizione specificamente dettagliata nei documenti di gara.

FAQ 4.

Domanda: Spettabile Agenzia del Demanio, al punto 7.4 del Disciplinare di gara a pagina 18 per la figura dell'Archeologo è richiesta "Laurea (Quinquennale o Specialistica) con successiva specializzazione o dottorato in Archeologia, in possesso dei requisiti di cui alla Fascia 1 per esercitare le attività previste dal D.M. 244/2019". Si chiede se sia prevista la Laurea del Vecchio Ordinamento (quadriennale) vista la equipollenza con la Laurea "Magistrale" o "Specialistica" dell'attuale Quinquennale. Ringraziandovi, porgiamo distinti saluti.

Risposta: I requisiti per l'archeologo sono quelli previsti all'Allegato 2 del citato DM. 244/2019 che per l'iscrizione alla Fascia 1 prevede anche il possesso della laurea quadriennale. Il titolo di studio deve essere comunque integrato con i requisiti previsti al citato Allegato 2.

FAQ 5.

Gent.mi, la presente per formulare le seguenti richieste di chiarimento:

Domanda 1: Con la presente si chiede di chiarire se relativamente al criterio "E", l'attribuzione del punteggio premiante pari a 0,5 per ogni professionalità facente parte del gruppo di lavoro viene assegnata anche ai professionisti esperti certificati EGE (Esperto Gestione Energia) in ambito civile ed industriale.

Domanda 2: Con la presente si chiede conferma circa il numero di professionisti da indicare per l'ottenimento dell'intera premialità di cui al criterio "E", pari a 10 unità (10*0,5=5punti), ovvero se tale numero rappresenta un refuso e quindi si richiede un numero inferiore di professionisti accreditati. Ringraziando anticipatamente porgiamo. Cordiali Saluti

Risposta 1: Il punteggio premiante verrà attribuito esclusivamente ai professionisti della Struttura Operativa Minima, (da tenere distinta dal Gruppo di Lavoro), in possesso di certificazioni rilasciate in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, pertanto anche ed "esperti certificati EGE (Esperto Gestione Energia) in ambito civile ed industriale" con certificazioni conformi ai requisiti richiesti.

Risposta 2: Si conferma che non si tratta di un refuso, pertanto, per l'ottenimento del punteggio massimo nel criterio E, il numero dei professionisti certificati della Struttura Operativa Minima (costituita complessivamente da 13 figure professionali), dovrà essere almeno pari a 10 (dieci), oltre il Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi. Si ricorda che secondo quanto indicato dal Disciplinare la certificazione del Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi non costituisce elemento premiante ma requisito di partecipazione e sarà prodotta dal solo Aggiudicatario nell'ambito della comprova dei requisisti.

FAQ 6.

Domanda: Buonasera, in merito ai requisiti di capacità tecnico professionale pongo il seguente quesito: ho svolto la prestazione professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione per un'opera pubblica i cui importi dei lavori sono E.22 € 12.234.578,00 e S.04 €

4.674.987,45. Gli oneri della sicurezza da me determinati assommano a € 814.675,56. Per i requisiti di ingresso alla presente procedura di gara posso spendere l'importo dei lavori E.22 € 12.234.578,00 e S.04 € 4.674.987,45 ?

Risposta: In riferimento allo specifico quesito proposto si conferma che per la comprava dei requisiti il concorrente potrà spendere l'importo complessivo dei lavori (esplicitando classi e categorie) per cui ha prestato la propria prestazione professionale. Si ricorda che ai sensi del disciplinare la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale è fornita mediante la produzione dell'originale o copia conforme dei certificati di buona e regolare esecuzione dei servizi da committenti pubblici e/o privati o in alternativa contratti e relative fatture. Dalla documentazione dovrà evincersi l'esecutore del servizio e l'oggetto dello stesso, nonché la tipologia e l'importo dei lavori.

I servizi svolti per committenti privati dovranno essere documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisca, su richiesta della stazione appaltante, attraverso il RUP, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima.

FAQ 7.

Domanda: Si chiede un chiarimento in ordine ai requisiti da possedersi da parte delle figure dei Professionisti certificati per l'applicazione dei CAM. In particolare, si ritiene che il Professionista CAM di cui alla Struttura Operativa minima richiesta debba essere in possesso di tutti i requisiti di idoneità, finanziari e tecnico-professionali previsti (in qualità di libero professionista mandante oppure di professionista appartenente all'organico di società membro RTP). Quanto invece al possesso di certificazioni al fine dell'ottenimento del punteggio di cui al Criterio E di valutazione dell'offerta tecnica, si chiede cortesemente di confermare che possano essere inseriti soggetti in possesso dei titoli professionali premianti (ulteriori rispetto al responsabile di cui alla struttura minima) in possesso dei soli necessari requisiti di idoneità professionale secondo quanto previsto dal paragrafo 7.1 del Disciplinare di Gara (in qualità di liberi professionisti mandanti oppure di professionisti appartenenti all'organico di società mandante di RTP), in conformità all'espressa previsione del Disciplinare di gara in questo senso riferita alla figura del geologo, dell'archeologo e del restauratore. Si precisa infatti che tale prestazione non attiene all'attività progettuale in senso stretto, non trovando neppure apposita menzione all'interno delle aliquote della parcella professionale; pertanto, si chiede di confermare che tale operatore

economico che apporti ulteriori competenze per l'applicazione dei CAM (si ribadisce, professionista ulteriore rispetto al responsabile di cui alla struttura minima) possa essere inserito in qualità di mandante, pur non possedendo i requisiti di capacità economico-finanziaria (par. 7.2) e di capacità tecnico-professionale (par. 7.3) richiesti invece ai progettisti. In attesa di cortese riscontro, si porgono i migliori saluti

Risposta: In riferimento al quesito proposto si conferma che il Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi in fase di progettazione ed in fase di esecuzione se partecipa al RTP come professionista singolo deve concorrere, anche in quota parte, con propri servizi alla qualificazione per i requisiti di capacità tecnica e professionale, in linea con il modulo organizzativo che verrà adottato dal RTP. Laddove il professionista responsabile per l'applicazione dei CAM venga invece garantito da un operatore economico avente natura di persona giuridica sarà l'operatore economico in questione a dovere concorrere, segnatamente, ai requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare. Il tutto in stretta correlazione con il modulo organizzativo adottato dal Raggruppamento e fermo restando il possesso della certificazione richiesta al par. 7.1 da parte del professionista indicato ai fini della struttura operativa minima.

In particolare, si acclara che è il modulo organizzativo adottato dal concorrente (RTP verticale, orizzontale o misto) rispetto alle prestazioni principali e secondarie oggetto dell'appalto a determinare la modalità con cui l'operatore dovrà possedere i requisiti speciali prescritti nel disciplinare, fatte salve le specificità previste per l'archeologo, il geologo, il restauratore e il responsabile dell'attività di aggiornamento catastale, per i quali è richiesto il solo possesso dei requisiti di idoneità professionale. Del resto, per le singole prestazioni secondarie di cui alla tabella a pag. 3 del disciplinare riconducibili a restauratore, archeologo e responsabile dell'attività di aggiornamento catastale non sono stati individuati ulteriori requisiti di partecipazione, rispetto a quelli di cui al par. 7.1.

Diversamente, per quanto concerne il tecnico responsabile per l'applicazione dei CAM l'attività dallo stesso svolta afferisce chiaramente la progettazione complessivamente intesa e quindi prestazioni comunque riconducibili alle categorie/ID opere oggetto dell'appalto cui attiene la progettazione. Del resto, i CAM vengono concepiti proprio in stretta correlazione con la progettazione oltre che con la fase di esecuzione.

In considerazione di ciò, per quanto riguarda le c.d. figure professionali le cui attività di fatto interessano più categorie/id Opere contemporaneamente, si ritiene utile richiamare proprio la relazione AIR al Bando tipo n. 3, in cui con riferimento al raggruppamento verticale viene riportata una condivisibile esemplificazione, secondo cui nel caso di RTP verticale è sufficiente che ogni

concorrente possieda i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire. Detto modulo organizzativo, garantisce che ciascuna componente sia qualificata rispetto alla specifica prestazione principale o secondaria assunta. Diversamente, nell'ambito di un RTP orizzontale o misto (in tal caso rispetto alla sub-associazione orizzontale) è richiesto che ciascuna mandante concorra in qualsivoglia misura al possesso dei requisiti di cui al par. 7.3 del disciplinare rispetto alla/e categoria/e Id opere assunta/e, posto che ciascuna componente assume prestazioni omogenee. Resta inteso, in ogni caso, che nell'ipotesi di RTP verticale le professionalità della struttura operativa minima dovranno comunque essere garantite in coerenza con le prestazioni assunte da ciascuna componente.

In riferimento invece alle certificazioni che concorrono all'ottenimento del punteggio si precisa che la Stazione Appaltante assegnerà una premialità per ciascun ulteriore componente della Struttura Operativa Minima che sia in possesso della certificazione. A tal fine saranno valutate esclusivamente le certificazioni in possesso dei professionisti facenti parte della Struttura operativa minima. Per il criterio E non saranno pertanto valutati i titoli di ulteriori mandanti. Per l'ottenimento del punteggio massimo nel criterio E, il numero dei professionisti certificati della Struttura Operativa Minima (costituita complessivamente da 13 figure professionali), dovrà essere almeno pari a 10 (dieci), oltre il Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

FAQ 8.

Domanda: Buongiorno, Con riferimento al criterio di valutazione E, si chiede se i professionisti aggiuntivi rispetto al professionista indicato quale responsabile ai fini della struttura operativa minima, possano essere dei consulenti esterni non legati al concorrente da un rapporto stabile (socio/dipendente/collaboratore su base annua) e non mandanti. Cordiali saluti

Risposta: In riferimento al criterio E, la Stazione Appaltante assegnerà una premialità per ciascun componente della "Struttura operativa minima" che sia in possesso della certificazione rilasciata in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, oltre il Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi. A tal fine saranno valutate esclusivamente le certificazioni in possesso dei professionisti facenti parte della Struttura operativa minima. Pertanto in riferimento allo specifico quesito relativo al criterio E non saranno valutati i titoli di ulteriori professionisti

aggiuntivi in qualità di consulenti esterni o non mandati ovvero indicati ai fini del Gruppo di lavoro (da tenere distinto dalla Struttura Operativa Minima).

Ciò stante, le professionalità della Struttura operativa minima, in possesso della richiesta certificazione, potranno essere garantite da liberi professionisti associati in qualità di mandanti alla compagine del RTP (ed in possesso in ogni caso dei requisiti prescritti al par. 7. 3 del disciplinare di gara in base al modulo organizzativo adottato dal RTP e fatte salve le specifiche previste per geologo, restauratore, archeologo, responsabile accatastamenti) oppure da operatori economici di cui all'art. 46 del Codice (e fermo quanto espressamente disciplinato in merito all'archeologo) a cui risulti legato, nel rispetto della regolamentazione di cui al DM 263/2016, il singolo professionista indicato ai fini della struttura operativa minima.

Si rimanda inoltre a quanto già precisato da questa Stazione appaltante nelle risposte fornite alle FAQ5. e FAQ7.

FAQ 9.

Domanda: In riferimento a quanto riportato nel Disciplinare di gara a pag. 18 "Requisiti della struttura operativa minima", punto 8 della tabella, in cui si richiede la presenza di un "ARCHEOLOGO con Laurea (Quinquennale o Specialistica) con successiva specializzazione o dottorato in Archeologia, in possesso dei requisiti di cui alla Fascia 1 per esercitare le attività previste dal D.M. 244/2019", si richiede chiarimento se tale ruolo possa essere ricoperto da Archeologo in possesso dei titoli richiesti dalla Fascia 1 del citato D.M. e di diploma di laurea in lettere classiche quadriennale, (cioè vecchio ordinamento), con indirizzo archeologico e tesi in archeologia e diploma di specializzazione in archeologia, avente svolto attività continuativa in ambito archeologico con contratti dal 1995 e, dal 1997, professionale con partita IVA.

Risposta: In riferimento allo specifico quesito proposto si conferma la possibilità di inserire all'interno della Struttura operativa minima un professionista Archeologo in possesso dei requisisti proposti, che appaiono conformi con quanto previsto dall'Allegato 2 del citato DM. 244/2019 per l'iscrizione alla Fascia 1. Si rimanda inoltre a quanto già precisato nella risposta alla FAQ4.

FAQ 10.

Domanda: Gentilissimi con riferimento alla gara in oggetto, si chiede di confermare che le figure in possesso di certificazione rilasciata ai sensi della ISO IEC 17024, che concorrono all'assegnazione di punti relativi al criterio E, e pertanto identificate come figure premianti oltre i professionisti minimi,

possano NON COINCIDERE con la Struttura operativa minima identificata dal disciplinare di gara (pagg 17 e 18) - e cioè non coincidere con le 13 professionalità minime identificate per l'espletamento del servizio- ed essere dunque individuate nella struttura societaria di un operatore economico Mandante del RT costituendo, che non assume nessuno dei 13 ruoli professionali della Struttura operativa minima richiesta dal disciplinare. Ringraziando per l'attenzione che Vorrete accordarci, si inviano i più cordiali saluti.

Risposta: In riferimento al quesito proposto si precisa che le figure che concorrono all'ottenimento del punteggio premiante relativo al "criterio E" NON possono non coincidere con i professionisti della struttura operativa minima. Infatti ai sensi del disciplinare di gara la Stazione Appaltante assegnerà una premialità per ciascun ulteriore componente della Struttura Operativa Minima, (oltre Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi) che sia in possesso della certificazione rilasciata secondo i requisiti previsti. A tal fine saranno valutate esclusivamente le certificazioni in possesso dei professionisti facenti parte della Struttura operativa minima. Si ricorda che secondo quanto indicato dal Disciplinare la certificazione del Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi non costituisce elemento premiante ma requisito di partecipazione e sarà prodotta dal solo Aggiudicatario nell'ambito della comprova dei requisisti.

Si rimanda inoltre a quanto già precisato da questa Stazione appaltante nelle risposte fornite alle FAQ5. e FAQ7.

FAQ 11.

Domanda: In riferimento ai soggetti ammessi alla gara (paragrafo 5 del disciplinare), i raggruppamenti sono previsti solo tra i soggetti indicati dalle lettere a) - f). Per i servizi relativi agli aspetti energetici (Diagnosi Energetica, certificazione, etc...) è ammessa la partecipazione di società ESCo (Energy Service Company) certificate secondo la norma ISO:11352, che sono tra i soggetti ammessi per le Diagnosi energetiche nel D.Lgs. 102/2014 ? Invece, in riferimento alla Competenza in materia di Criteri Ambientali Minimi, sono ammessi i soggetti con qualifica EGE Esperto in Gestione dell'Energia secondo la norma UNI CEI 11339, certificati da ente accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17024, o Auditor UNI ISO 14.001?

Risposta: La partecipazione alla gara per l'affidamento dei servizi dettagliatamente esplicitati nei documenti di gara è ammessa per gli operatori economici in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 46 del Codice, con le sole eccezioni per le attività di prove di laboratorio e per le indagini preliminari per le quali è ammessa la partecipazione di soggetti di cui

all'art. 45, ovvero per l'attività propria dell'archeologo ove lo stesso potrà essere legato da un rapporto giuridico/contrattuale anche con un operatore non riconducibile ai soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 50/2016, purché quest'ultimo partecipi al raggruppamento limitatamente alle prestazioni di spettanza dell'archeologo. Tutto come meglio dettagliato al paragrafo 5 del disciplinare di gara.

I servizi relativi agli aspetti energetici ed ambientali oggetto di affidamento sono quelli dettagliatamente esplicitati nei documenti di gara in particolare si sottolinea che la progettazione dovrà essere redatta secondo le indicazioni di cui ai criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 11 ottobre 2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017), e secondo le specifiche tecniche e le clausole contrattuali al Capitolato Tecnico Prestazionale. In fase di esecuzione lavori all'affidatario del servizio spetta il compito di gestione e controllo dei lavori in relazione alle verifiche della corretta applicazione dei CAM.

Inoltre la Stazione Appaltante si riserva di adottare per l'ambito di rendicontazione, ai fini della certificazione terza, uno o più protocolli energetico-ambientali (PEA) (rating system) nazionali e/o internazionali, aventi particolare valenza sia per l'intervento di restauro delle strutture vincolate, che per la realizzazione dei nuovi manufatti; La rendicontazione in materia energetico-ambientale sarà comunque un obbligo a carico dell'Affidatario del servizio, e supporterà l'eventuale procedura di certificazione qualora la Stazione Appaltante intenda procedere in tal senso.

In riferimento alla Competenza in materia di Criteri Ambientali Minimi il punteggio premiante verrà attribuito esclusivamente ai professionisti della Struttura Operativa Minima, (da tenere distinta dal Gruppo di Lavoro), in possesso di certificazioni rilasciate in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, pertanto anche ed "Esperti certificati EGE" (Esperto Gestione Energia) con certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, ovvero che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeeam, Casaclima, Itaca, LEED, Well).

FAQ 12.

Domanda: Gentilissimi, si chiede di confermare che il rilievo sui 15.000 mq sia già stato eseguito a cura del Demanio e pertanto all'aggiudicatario sia richiesta la sola modellazione Bim che recepisca i dati del rilievo; ovvero che sia onere dell'aggiudicatario effettuare il rilievo di tutti i 15.000 mq da restituire

in Bim, oltre al rilievo fotogrammetrico e georadar. Restando in attesa di riscontro, ringraziamo e porgiamo più cordiali saluti.

Risposta: Si conferma che il rilievo dello stato esistente costituisce servizio oggetto di affidamento a carico dell'aggiudicatario che dovrà eseguirne la restituzione in modalità BIM. Il rilievo, quale parte integrante del progetto di fattibilità tecnico economica, dovrà essere integrato con le informazioni provenienti dalle indagini preliminari ed in particolare dal rilievo aerofotogrammetrico del piano delle coperture, dal rilievo dei sottoservizi per l'individuazione di reti interrate e dal rilevo fotogrammetrico degli ambienti affrescati e decorati. Per ogni maggior dettaglio sul servizio di rilievo si rimanda al § 10 e 12 del Capitolato tecnico prestazionale posto a base di gara. Si precisa inoltre che i contenuti minimi delle specifiche informative richieste per la realizzazione dei Modelli di Dati per l'attività in oggetto, sono contenuti nel Specifiche metodologiche del processo BIM - BIMSM per l'attività di RILIEVO (allegato tecnico n. 12).

FAQ 13.

Domanda: Spettabile Ente, in merito alla procedura di gara, si chiede se per redigere la relazione del criterio B si possa non utilizzare l'Allegato X ma si possa utilizzare un proprio format, rispettando sempre il numero di pagine, i criteri e la dimensione del testo. Questo lo si chiede anche per la redazione delle "Schede Descrittive" dei servizi del criterio a. Grazie Cordiali saluti

Risposta: Si precisa che l'Allegato X è un fac-simile indicativo fornito col solo fine di esemplificare sinteticamente la struttura richiesta del documento che dovrà dare riscontro ai criteri motivazionali b.1, b.2, b.3, b.4 e b.5, tuttavia per omogeneizzare quanto prodotto dai concorrenti e conseguentemente agevolare la valutazione comparativa della Commissione di gara si consiglia fortemente l'uso del format.

Allo stesso modo per quanto riguarda gli ulteriori modelli forniti per l'offerta tecnica (Allegato VII – VIII – IX – XI e XII) questi devono considerarsi indicativi per il rispetto de parametri richiesti dal disciplinare, tuttavia per le motivazioni già espresse si consiglia fortemente l'uso dei format proposti. Per mera completezza, si rammenta peraltro che ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 non è comunque ammesso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio per sanare mancanze, incompletezze ed ogni altra irregolarità essenziale dell'offerta tecnica, per cui sarà in ogni caso onere del concorrente fornire la documentazione prescritta nell'ambito del par. 16 del Disciplinare e le informazioni di cui ai diversi sub-criteri di valutazione, nel rispetto dei criteri

redazionali prestabiliti e con l'indicazione e descrizione degli specifici elementi oggetto di valutazione.

FAQ 14.

Domanda: Buona sera, la presente per formulare le seguenti richieste di chiarimento:

Quesito 1: Si chiede i se il requisito di capacità tecnico professionale di cui al capitolo 7.3 del disciplinare possa essere apportato esclusivamente in relazione ai servizi di progettazione svolti negli ultimi 10 anni dal concorrente o se debba riferirsi anche ad altre prestazioni quali, ad esempio, la direzioni lavori o il coordinamento della sicurezza. Per fare un esempio, se un operatore economico che intende proporsi per i servizi di architettura indica un'opera per la categoria E22 che copra i 12.304.997 € richiesti nel bando e per quell'opera abbia svolto la sola progettazione architettonica servirà un'opera di pari importo per comprovare anche i requisiti legati alla direzione dei lavori o si può considerare già soddisfatta? Laddove fosse richiesto di soddisfare il requisito di capacità tecnico professionale anche solo per la Direzione Lavori è necessario che il servizio della Direzione Lavori sia stato completato e l'opera sia terminata oppure in caso di lavoro in corso si può considerare ugualmente il requisito in funzione del valore dell'importo d'appalto o eventualmente dei SAL certificati dalla Direzione Lavori all'impresa con le relative fatture?

Quesito 2: Si chiede se le figure che ricopriranno le categorie definite come "ulteriori prestazioni" a pag. 10 del disciplinare (nello specifico Archeologo e restauratore), in caso di singoli professionisti partecipanti ad un RTP, debbano essere in possesso di assicurazione professionale individuale o se sia sufficiente che il massimale sia coperto dagli operatori economici che eseguiranno le prestazioni principale e secondarie.

Quesito 3: Si chiede se le operazioni di rilievo, inteso come rilievo geometrico dei manufatti, può essere interamente subappaltabile e se dovrà essere restituito obbligatoriamente in BIM.

Risposta: Con riferimento al primo quesito si rileva che, per quanto attiene i requisiti di cui al paragrafo 7.3 lett. f) ed g), possono essere attestati i servizi di ingegneria ed architettura di cui all'art. 3 comma 1 lett. vvvv) del d.lgs. 50/2016, in linea con quanto previsto nelle Linee guida ANAC n.1 al punto 2.2.2.5 secondo cui "Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti

sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori".

Per quanto concerne poi la prescrizione dell'ultimazione dei servizi (o di parte degli stessi, qualora iniziati prima) nel periodo di riferimento risponde alla ratio che solo i servizi ultimati ed attestati nelle forme di legge danno la garanzia dell'idoneità e dell'affidabilità tecnico-organizzativa e professionale del concorrente. I servizi ultimati, tuttavia, non vanno confusi con il concetto di lavori ancora in corso cui i servizi di ingegneria o architettura si riferiscono. Va da sé che, nell'ipotesi di quei servizi che ancorché iniziati anteriormente al decennio siano stati ultimati ed approvati nell'arco temporale di riferimento, l'operatore dovrà attestare la sola parte di servizio ultimata ed approvata nel decennio.

In merito al secondo quesito si evidenzia che il requisito di cui alla lett. e) - alternativo al fatturato di cui alla lett. d) del par. 7.2- consistente nel possesso della copertura assicurativa contro i rischi professionali per l'importo fissato deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle due ipotesi alternative indicate al par. 7.4 del disciplinare, fermo restando le precisazioni di cui alla lex specialis proprio per i soggetti associati al RTP per svolgere le prestazioni secondarie di cui alla tabella del par. 3 del disciplinare non ascritte entro categorie/ID Opere di cui al DM 17/06/2016 e per le quali è richiesto il solo possesso dei requisiti di idoneità professionale dettagliati nel disciplinare nel par. 7.1., non essendo quindi chiamati a concorrere ai restanti requisiti speciali di cui al par. 7.2 e 7.3.

In riferimento al quesito 3 si conferma che l'attività di rilievo può essere interamente subappaltata fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice. Si conferma inoltre che il rilievo dovrà essere restituito obbligatoriamente in modalità BIM come previsto anche dal § 17.2 del Capitolato Tecnico Prestazionale a base di gara e che comunque ai fini della Struttura operativa minima è richiesta l'indicazione del professionista responsabile dell'intero processo BIM.

FAQ 15.

Domanda: Buongiorno, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1. è necessario produrre 4 OGI differenti in risposta ai 4 Capitolati Informativi, o le risposte ai 4 CI possono essere fornite con una sola Offerta Gestione Informativa?
- 2. La tabella 3 del template dell'offerta di Gestione Informativa fa riferimento ad allegati generici prodotti a discrezione dall'operatore economico, o si riferisce ai sei allegati (A-B-C-D-E-F) messi a disposizione ? In caso si riferisca agli allegati prodotti dalla stazione appaltante, è necessario integrarli ? Grazie

Risposta: In riferimento al quesito 1 si precisa che in risposta ai Capitolati Informativi dovrà essere fornita un'unica Offerta di Gestione Informativa compilando il modello Allegato XI.

In riferimento al quesito 2 si precisa che la tabella 3 del template dell'offerta di Gestione Informativa non si riferisce agli allegati (A-B-C-D-E-F) messi a disposizione dalla stazione appaltanti ma agli eventuali allegati che l'operatore intende produrre con l'OGI.

FAQ 16.

Domanda:

Domanda 1: In riferimento ai "Requisiti della struttura operativa minima" si richiede se i professionisti (nr. 13) indicati per l'espletamento del servizio in fase di progettazione possano coincidere, e viceversa con quelli indicati per l'espletamento del servizio in fase di Direzione dei Lavori. In particolar modo se possa coincidere la figura del Professionista Tecnico Restauratore (quello indicato per l'espletamento del servizio in fase di progettazione) con il Professionista responsabile della Direzione Operativa delle opere di Restauro (OS2A) (quello indicato per l'espletamento del servizio in fase di Direzione dei Lavori).

Domanda 2: In riferimento al 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA d) Fatturato globale minimo ed in caso di partecipazione in RT costituendo, è ammesso che la mandataria dimostri il possesso del requisito attraverso un livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali in base alla quota maggioritaria posseduta nel RT? Come esempio esplicativo: possesso di polizza con massimale di 2,5 mln di euro e quindi con quota % in RT pari a (2.500.000,00 / 3.499.000,00) = circa il 71%.

Domanda 3: In riferimento al 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA d) Fatturato globale minimo ed in caso di partecipazione in RT costituendo, è ammesso che un componente del RT dimostri il possesso del requisito attraverso il fatturato ed un altro invece attraverso il livello di copertura assicurativa? Domanda 4: In casa si voglia presentare nell'offerta tecnica più professionisti (nr. 13) di quelli richiesti della struttura operativa minima, debbono essere anche aggiunti nella domanda di partecipazione? Grazie

Risposta:

In merito al quesito n. 1 si conferma che più professionalità possono essere ricoperte dallo stesso professionista, così come per la stessa prestazione è possibile indicare più di un soggetto responsabile, fermo restando che, ai fini dell'Ufficio di Direzione lavori, dovrà comunque essere indicato un solo direttore lavori e garantito il numero minimo di direttori operativi così come precisato nel par. 7.1 del Disciplinare. Ne discende, quindi, che può esservi

coincidenza tra più professionisti deputati alla fase di progettazione e i professionisti deputati alla fase di Direzione lavori.

Con riferimento al quesito n. 2 si evidenzia che il requisito di cui alla lett. e) - alternativo nel suo complesso al fatturato di cui alla lett.d) del par. 7.2 e consistente nel possesso della copertura assicurativa contro i rischi professionali per l'importo fissato - deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle due ipotesi alternative indicate al par. 7.4 del disciplinare, fatte salve le precisazioni di cui alla lex specialis proprio per i soggetti associati al RTP per svolgere le prestazioni secondarie di cui alla tabella del par. 3 del disciplinare non ascritte entro categorie/ID Opere di cui al DM 17/06/2016 e per le quali è richiesto il solo possesso dei requisiti di idoneità professionale dettagliati nel disciplinare nel par. 7.1., non essendo quindi chiamati a concorrere ai restanti requisiti speciali di cui al par. 7.2 e 7.3.

Nello specifico, fermo restando il possesso del requisito da parte del RTP nel suo complesso e quindi la necessità che venga garantito il massimale richiesto, si precisa come indicato al par. 7.4 che, laddove il requisito di cui alla lettera e) venga soddisfatto mediante la somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori, in ogni caso ciascun componente deve possedere un massimale idoneo a coprire almeno la propria di quota di esecuzione indicata nella domanda (e quindi idoneo a garantire i servizi che eseguirà). In alternativa il requisito può essere soddisfatto con una unica polizza della mandataria, estesa ai componenti del RTP.

Avuto riguardo al quesito n. 3 si precisa che i due requisiti, fatturato e copertura assicurativa sono tra loro alternativi, potendo quindi essere soddisfatto il requisito di cui alla lettera d) unicamente laddove il fatturato richiesto sia raggiunto dal RTP nel suo complesso (fermo restando il possesso maggioritario da parte della mandataria) e quindi fatto ricorso al requisito alternativo di cui alla lettera e) nella misura in cui gli operatori non posseggano, nel complesso, un fatturato adeguato. In sostanza il requisito di cui alla lettera e) è alternativo (e non cumulativo) a quello di cui alla lettera d) del paragrafo 7.2.

Da ultimo, e per quanto concerne il gruppo di lavoro (da tenere distinto dalla struttura operativa minima di cui al par. 7.1 del disciplinare) si segnala che all'interno della domanda di partecipazione vanno nominativamente indicati i professionisti della struttura operativa minima in possesso dei requisiti prescritti nel disciplinare di gara per ciascuna figura professionale.

I professionisti facenti parte del gruppo di lavoro verranno invece nominativamente indicati in sede di offerta, ai fini del sub-criterio b.4, ove si specifica che il concorrente illustrerà:

- l'organigramma del "Gruppo di Lavoro" che collaborerà, a vario titolo, con la "Struttura Operativa Minima" richiesta dalla procedura di gara;
- indicazione dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio (in eventuale aggiunta a quelli già facenti parte della Struttura Operativa Minima), con l'indicazione per ciascuno di essi del rapporto di lavoro intercorrente con l'operatore economico che presenta l'offerta, del ruolo e delle rispettive qualificazioni professionali.

Inoltre, ai fini del sub-criterio b.1 l'operatore è chiamato ad allegare i curricula dei professionisti facenti parte del Gruppo di lavoro oltre a quelli dei soggetti facenti parte della Struttura Operativa minima.

FAQ 17.

Domanda: In riferimento al bando in oggetto, è richiesta la presenza di Professionista Tecnico Agronomo/Forestale o Architetto paesaggista: è ammissibile la presenza di un architetto con Laurea quinquennale Vecchio Ordinamento (che può dunque svolgere anche progettazione paesaggistica), iscritto all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori nella sezione A-Architetti?

Risposta: Si conferma che il ruolo di Professionista Tecnico Agronomo/Forestale o Architetto paesaggista previsto nella struttura operativa minima può essere ricoperto da un architetto con Laurea quinquennale Vecchio Ordinamento, iscritto nella sezione A del relativo ordine, solo se in possesso anche della specializzazione in architettura del paesaggio o equivalente, così come previsto dal disciplinare di gara.

FAQ 18.

Domanda: Si chiede conferma che all'interno di un costituendo RTP, possa partecipare con qualifica di mandante, un operatore economico di nazionalità inglese (extra UE), in virtù dell'"Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, da una parte, è il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra" pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 31/12/2020 L. 444/14.

Risposta: Spett.le operatore, occorre premettere che, in linea generale ed ai sensi del Codice Appalti, le Amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di accordi internazionali, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del d.lgs. 50/2016 e nella documentazione di gara sono stati specificati i criteri di selezione di cui all'art. 83 comma 3 del D.lgs. 50/2016 per il caso di concorrente non stabilito in Italia.

Cionondimeno, lo specifico Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e il Regno Unito - costituente uno specifico accordo di libero scambio volto a regolare gli scambi commerciali e la cooperazione tra UE e Regno Unito a seguito del cd "Accordo di recesso" - disciplina i rapporti futuri con detto

Stato, e quindi con le imprese del Regno Unito, prevedendo per quanto concerne il reciproco riconoscimento delle "qualifiche professionali" (i.e. "qualifiche professionali": qualifiche attestate da titolo di formazione, esperienza professionale o altro attestato di competenza) la successiva adozione di specifiche Intese, che ne impediscono quindi una diretta ed immediata attuazione nei sistemi giuridici nazionali.

Dalla lettura dell'Accordo se ne desume, in sostanza e seppur temporaneamente, il mancato riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, sostituendovi la possibilità per ciascuna delle parti di disciplinare la questione nel modo in cui si ritenga opportuno, con l'eventuale adozione, ad opera del consiglio di partenariato, di un accordo sul riconoscimento delle qualifiche professionali.

Nella stessa Relazione al Senato su "L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito" si legge che "L'accordo non prevede il riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, e rimanda anche in questo caso a futuri negoziati, limitati e settoriali. I cittadini del Regno Unito che esercitano le professioni di medico, infermiere, dentista, farmacista, veterinario, avvocato, ingegnere ed architetto - per le quali all'interno dell'UE è previsto il reciproco riconoscimento della qualifica – dovranno ottenere il riconoscimento in ogni Stato dell'UE in cui intendono operare. L'accordo prevede che l'UE e il Regno Unito possano in futuro concordare caso per caso e per specifiche professioni accordi per il mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali".

Da quanto sopra se ne trae che - seppur l'Accordo preveda chiaramente in tema di appalti la non discriminazione tra imprese britanniche e imprese europee, se stabilite nel Regno unito e indipendentemente dalle loro dimensioni e viceversa – è pur vero che ai fini dello specifico appalto si richiedono delle qualifiche professionali, per cui è necessario che codesto operatore verifichi l'intervenuto riconoscimento in Italia della relativa qualifica posseduta dai professionisti chiamati a fare parte della struttura operativa minima prescritta.

Pertanto, nella misura in cui il concorrente verifichi che non sussistano limitazioni correlate alle qualificazioni richieste ai fini dell'appalto in quanto possedute dall'operatore, spetterà dunque allo stesso provare l'idoneità a partecipare alla specifica gara attraverso la presentazione di documentazione conforme alla normativa vigente nel rispettivo paese di origine, ed idonea a

dimostrare il possesso di quegli stessi requisiti richiesti a tal fine agli operatori italiani.

FAQ 19.

Domanda:

Quesito 1: A seguito delle risposte già fornite, chiediamo conferma che sia possibile considerare integralmente coperto il requisito tecnico professionale relativo ai servizi di ingegneria e architettura per una specifica categoria di intervento (E22, E19, E18), se per i lavori svolti dall'operatore economico sia stato eseguito il solo servizio di progettazione e non di direzione lavori.

Quesito 2: Chiediamo conferma che la "dichiarazione di impegno" a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva non è richiesta per raggruppamenti temporanei di tipo costituendo.

Risposta:

In riferimento al quesito 1 si conferma che ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, di cui al capitolo 7.3 del disciplinare, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati integralmente con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, oppure di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.

In riferimento al quesito 2, ai fini della partecipazione e relativamente alla cauzione provvisoria, non è richiesta la dichiarazione di impegno a rilasciare la cauzione definitiva a micro, piccoli e medi operatori economici e ai raggruppamenti temporanei (costituiti e costituendi) composti esclusivamente dai medesimi.

FAQ 20.

Domanda: Buongiorno si chiedono i seguenti chiarimenti:

- 1- Si chiede se sia possibile inserire nel gruppo di lavoro dei professionisti ulteriori rispetto alla Struttura Operativa Minima in qualità di consulenti esterni per supporto specialistico non inquadrabile come subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 3 lettera a)
- 2 Si chiede di confermare che il punteggio premiante E) Competenza in materia di CAM verrà attribuito in caso di possesso da parte dei professionisti della Struttura Operativa Minima di certificazione come "Esperto EGE" nonostante quest'ultima non sia contemplata al punto 2.6.1 dell'Allegato al DM 11/10/2017 come richiesto dal Disciplinare di gara. Cordiali saluti

Risposta:

In riferimento al quesito 1 occorre premettere che le Linee Guida Anac n. 1 hanno precisato che "le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche,

geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonchè la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista".

Ne discende che, eventuali collaborazioni instaurate con professionisti volte al loro inserimento nel gruppo di lavoro - laddove le stesse non siano riconducibili alle specifiche fattispecie di cui al DM 263/2016 declinate con riferimento alla natura del singolo soggetto interessato (libero professionista partecipante, studio associato, società di ingegneria e società di professionisti) e vengano formalizzate mediante ricorso all'istituto di cui art. 105 comma 3 del D.lgs. 50/2016 – dovranno comunque avere ad oggetto attività meramente strumentali alla progettazione e non comportare l'esternalizzazione della stessa, con traslazione della relativa organizzazione in capo al professionista. Dovrà quindi trattarsi di collaborazioni instaurate allo scopo di attivare servizi attinenti profili complementari e non integranti le specifiche prestazioni affidate con l'appalto.

In riferimento al quesito 2, per il punteggio premiante per il criterio E si conferma che, secondo quanto già precisato da questa stazione appaltante anche in risposta alle FAQ 5 e FAQ11, questo verrà attribuito esclusivamente ai professionisti della Struttura Operativa Minima, (da tenere distinta dal Gruppo di Lavoro), in possesso di certificazioni rilasciate in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, pertanto anche ed "esperti certificati EGE (Esperto Gestione Energia) con certificazioni conformi ai requisiti richiesti.

FAQ 21.

Domanda: Nella tabella 9 dell'allegato 210210_DRT_12_ADM2021-ADM-SPECIPRO-XX-SM-Z-G00001 "BIMSM — Specifica metodologica — Rilievo AS-IS" (da pagg. 24-33) vengono esplicitati parametri e proprietà da attribuire agli elementi della modellazione dello Stato di Fatto (AS-IS). Non risulta chiaro a cosa facciano riferimento le ultime tre colonne di destra che vengono compilate con una "X". Si ipotizza che possano far riferimento alle fasi della progettazione (Preliminare, Definitivo, Esecutivo), e quindi a come debba essere implementato il livello di definizione informativa del modello del rilievo durante lo sviluppo del processo di progettazione. Si prega di chiarire questo aspetto o di confermare quanto ipotizzato, in quanto senza questa

informazione la tabella risulta di difficile lettura. In attesa di riscontro si porgono i migliori saluti.

Risposta: Si conferma che nella tabella 9 dell'allegato 210210_DRT_12_ADM2021-ADM-SPECIPRO-XX-SM-Z-G00001 "BIMSM – Specifica metodologica – Rilievo AS-IS" (da pagg. 24-33) vengono esplicitati parametri e proprietà da attribuire agli elementi della modellazione del solo Stato di Fatto (AS-IS), pertanto si dovranno considerare esclusivamente i parametri delle celle contrassegnate con la "x".

FAQ 22.

Domanda: Buonasera siamo a richiedere in merito al punto 10 Garanzia Provvisoria, di specificare le prestazioni e i relativi importi sulla base dei quali è stato calcolato il 2% pari € 51.462,93. In attesa di una di una Vs risposta si inviano distinti saluti.

Risposta: In riferimento al quesito proposto si conferma l'importo per la cauzione provvisoria pari a € 51.462,93 richiesta da questa stazione appaltante per la partecipazione alla gara. Per una verifica dell'importo si espongono di seguito le prestazioni con i relativi importi che concorrono alla base di calcolo:

contratto	ATTIVITA'	IMPORTO
principale	INDAGINI	369.434,74 €
principale	SICUREZZA INDAGINI	18.471,74 €
principale	DIREZIONE DEI	
	LAVORI E	
	ASSISTENZA AL	8.360,71 €
	COLLAUDO	
	RESTAURATORE	
principale	AGG. CATAST.	5.786,00 €
	ARCHEOLOGO	
principale	Direzione/Coordinam	24.000,00 €
	ento	
principale	DL+CSE	731.890,50 €
parziale contratto principale		1.157.943,69 €
opzionale	DIREZIONE DEI	
	LAVORI E	
	ASSISTENZA AL	37.352,32 €
	COLLAUDO	
	RESTAURATORE	
opzionale	AGG. CATAST.	4.837,00 €
	ARCHEOLOGO	
opzionale	Direzione/Coordinam	36.000,00 €
	ento	
opzionale	DL+CSE	1.337.013,47 €
parziale contratto opzionale		1.415.202,79 €
complessivo		2.573.146,48 €
cauzione 2%		51.462,93 €

FAQ 23.

Domanda: Ai fini del soddisfacimento del CRITERIO E, con la presente si richiede se il certificato EGE possa considerarsi equivalente a quello ISO/IEC 17024.

Risposta: In riferimento al quesito proposto, per il punteggio premiante per il criterio E si conferma quanto precisato da questa stazione appaltante anche in risposta alle FAQ5. e FAQ11., che questo verrà attribuito esclusivamente ai professionisti della Struttura Operativa Minima, (da tenere distinta dal Gruppo di Lavoro), in possesso di certificazioni rilasciate in conformità a quanto previsto dal disciplinare di gara, pertanto anche ed esperti certificati EGE (Esperto Gestione Energia) con certificazioni conformi ai requisiti richiesti.

FAQ 24.

Domanda: Buongiorno, con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti:

- 1) Che un EGE certificato settore civile possa assumere, nella struttura operativa minima, il ruolo di "Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi in fase di progettazione".
- 2) In riferimento al CRITERIO PREMIANTE Competenza in materia di Criteri Ambientali Minimi, si richiede conferma che la certificazione di LEED Green Associate concorra all'attribuzione del punteggio premiante.
- 3) In riferimento al CRITERIO PREMIANTE Competenza in materia di Criteri Ambientali Minimi, i professionisti che apportano punteggio sono solamente quelli inseriti nella struttura operativa minima per l'espletamento del servizio in fase di progettazione od anche tra quelli indicati per l'espletamento del servizio in fase di Direzione dei Lavori? Grazie

Risposta:

In riferimento al quesito 1 si ribadisce che il Professionista Tecnico responsabile per l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi dovrà essere in possesso di Diploma o Laurea (Triennale, Quinquennale o Specialistica) adindirizzo tecnico, in possesso di certificazione sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, ovvero che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale (alcuni esempi di tali protocolli sono: Breeeam, Casaclima, Itaca, LEED, Well), pertanto anche con certificato EGE se conforme ai requisiti richieste;

In riferimento al quesito 2 si ribadisce che i certificati prodotti dai concorrenti a dimostrazione della Competenza in materia di Criteri Ambientali Minimi per l'attribuzione del punteggio premiante saranno valutati dalla Commissione di gara secondo le specifiche richieste dal Disciplinare. Pertanto anche la certificazione proposta potrà concorrere all'attribuzione del punteggio solo se rispetta i requisisti previsti dal bando.

In riferimento al quesito 3 si ribadisce che il punteggio premiante sarà attribuito esclusivamente ai professionisti inseriti nella Struttura operativa minima che potrà essere composta esclusivamente dalle sole professionalità richieste dal disciplinare di gara. Si ricorda che la struttura operativa minima così come richiesta dal bando è costituita da 13 figure professionali per la fase di progettazione ovvero per la fase di direzione dei lavori. Per ciascuno di tali professionisti certificati il disciplinare prevede un punteggio premiante di 0,5 con un punteggio complessivo massimo attribuibile per il "criterio E" pari a 5 punti.

FAQ 25.

Domanda: Buongiorno, si richiede cortesemente il seguente chiarimento: in caso di partecipazione in RT orizzontale o misto, è richiesta una % minima di possesso dei requisiti ai mandanti? Ovvero la quota % di partecipazione di ogni mandante deve essere almeno pari alla quota % di possesso dei requisiti in ogni categoria? Oppure basta solamente un qualsiasi contributo? Grazie

Risposta: Spett.le operatore, nel caso di RTP verticale la mandataria esegue le prestazioni indicate come principali e le mandanti quelle indicate come secondarie, per cui ciascun componente deve possedere i requisiti di cui al par. 7.3 in relazione alle prestazioni che ciascuna componente andrà ad eseguire, fermo quanto previsto per geologo, archeologo, restauratore, attività di aggiornamento catastale e laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001. Nel caso di RTP orizzontale tutti gli operatori eseguono il medesimo tipo di prestazione, dando luogo di fatto ad una esecuzione omogenea delle stesse, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti ed esequire l'appalto in misura maggioritaria. Nell'ambito del raggruppamento orizzontale, quindi, i requisiti di cui al par. 7.3 lett. f) deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso, sia dalla mandataria in misura maggioritaria sia dalle mandanti, alle quali è richiesto un contributo da parte di ciascun componente in linea con l'assunzione omogenea delle prestazioni e seppur in qualsivoglia misura (quindi senza percentuali minime di possesso dei requisiti e senza che venga richiesta l'esatta corrispondenza tra la quota di esecuzione della categoria/ID Opere assunta e i requisiti posseduti). Nel caso di RTP orizzontale i servizi di punta devono essere posseduti dal RTP nel complesso, fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Il tutto, fermo restando quanto già puntualizzato con riferimento a geologo, archeologo, restauratore, attività di aggiornamento catastale e laboratori di cui all'art. 59 del DPR 380/2001.

Nel caso di RTP misto le prestazioni principali ovvero le prestazioni secondarie possono essere assunte anche da operatori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale. In tal caso, il raggruppamento presenterà elementi strutturali propri sia di quello orizzontale che verticale; orizzontale rispetto quindi alle prestazioni assunte orizzontalmente dagli operatori riuniti e per la cui parte valgono le regole di cui sopra per i RTP orizzontali.

II RUP